

lire 275,000 per l'esercizio 1908-909, di lire 225,000 per l'esercizio 1909-1910, di lire 200,000 per l'esercizio 1910-911 e di lire 185,000 per venticinque anni dall'esercizio 1911-912 al 1935-936.

(È approvato).

Art. 41.

Al pagamento delle semestralità per l'ammortamento delle sovvenzioni per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti, lo Stato concorrerà in ragione di una lira per ogni 100 lire dell'ammontare della sovvenzione concessa al danneggiato.

Per provvedere al pagamento degli interessi sui conti correnti relativi alle sovvenzioni suddette di cui all'articolo 39 della presente legge e concorrere nella misura di cui sopra al pagamento delle semestralità di ammortamento delle sovvenzioni medesime, sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma annua di lire 80,000 per gli esercizi dal 1906-907 al 1910-911 e la somma annua di lire 55,000 per venti anni dall'esercizio 1911-912 al 1930-931.

(È approvato).

Art. 42.

L'eventuale rimanenza degli stanziamenti di cui ai due articoli precedenti sarà destinata a rimborsare agli istituti sovventori le perdite che potranno essere liquidate sulle sovvenzioni, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

(È approvato).

Art. 43.

Gli istituti di cui all'articolo 37 i quali siano disposti ad assumere le operazioni regolate dalla presente legge e si impegnino a destinarvi una somma determinata, dovranno notificarlo al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Se le somme destinate dagli Istituti suddetti supereranno 10 milioni di lire, la quota di concorso di ciascun Istituto sarà proporzionalmente ridotta.

(È approvato).

Art. 44.

Gli Istituti sovventori dovranno formare un consorzio autonomo per la concessione e l'amministrazione delle sovvenzioni con le norme che saranno stabilite da un regio-

lamento speciale da approvarsi con decreto reale promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La responsabilità degli Istituti facienti parte del consorzio è limitata alla somma da ciascuno di essi conferita.

Un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio farà parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Il 10 per cento degli utili netti di ciascun esercizio sarà destinato alla formazione di un fondo di riserva. Il rimanente potrà essere distribuito agli Istituti sovventori in proporzione del capitale da ciascuno di essi somministrato.

Nella stessa proporzione saranno ripartite le eventuali perdite e sarà distribuito, dopo compiuta la liquidazione delle attività del consorzio, l'eventuale avanzo del fondo di riserva.

La gestione del consorzio sarà sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale la eserciterà con le norme che saranno stabilite nel regolamento di concerto col Ministero del tesoro.

(È approvato).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Le disposizioni degli articoli che abbiamo votato per concedere i mutui di favore, si fondano sulla previsione che gli Istituti, indicati nell'articolo 36, concorrano a costituire il fondo di 10 milioni, necessario a fare i prestiti in danaro, garantiti da ipoteche. La Cassa di risparmio del Banco di Napoli con lodevole alacrità ha già destinato a tale scopo cinque milioni, ma altri Istituti, ai quali mi rivolsi e che mandarono i loro direttori ad una conferenza in Roma, non hanno ancora preso le opportune deliberazioni. Non dubito che esse siano nel senso desiderato, ma se accadesse che il desiderato concorso non riesca tale da raggiungere i 10 milioni voluti, è evidente che ci troveremo nella impossibilità di concedere gli aiuti promessi in questa parte della legge. Prevedendo siffatta eventualità, il Governo ritiene che convenga autorizzare il consorzio ad emettere cartelle fondiari, assicurando così, in ogni evento, l'esito dell'operazione. Con questo scopo propongo un articolo 44 bis.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di